



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2015, n.

- VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, come modificata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 16, comma 3, lettere a), b), c) e h);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2015, n., recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi 4 e 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2012, n. 76 "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222";
- ACQUISITI i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e del Consiglio universitario nazionale, espressi rispettivamente in data
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIDERATA la necessità di definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

RITENUTO altresì di definire i criteri e le modalità mediante le quali è accertata la coerenza dei criteri e parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica, n.;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n.....;

Adotta

il seguente regolamento

ART. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- b) per ANVUR: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
- d) per Direttore generale: il Direttore generale del Ministero competente ad adottare i decreti relativi alle procedure per l'abilitazione.
- e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 2015, n., recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari;
- g) per abilitazione: l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge;
- h) per bando candidati: il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento;
- i) per bando commissari: il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
- j) per commissione: la commissione per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
- k) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del CUN;
- l) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge;
- m) per settori bibliometrici, i settori concorsuali di cui all'Allegato C, numero 1;
- n) per settori non bibliometrici, i settori concorsuali di cui all'Allegato D, numero 1;
- o) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
- p) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- q) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali è resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
- r) per “valore-soglia”: il valore di riferimento dell’indicatore, superato il quale, è verificato un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l’indicatore medesimo;
- s) per indice *h* di *Hirsch*: l’indicatore, definito da Jorge E. Hirsch (Università della California, San Diego - USA), secondo il quale uno studioso ha un indice *h*, se *h* delle sue pubblicazioni hanno almeno *h* citazioni ciascuna, e le altre pubblicazioni dello stesso studioso hanno non più di *h* citazioni ciascuna;
- t) per ISSN: l’*International Standard Serial Number*, ossia il codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
- u) per ISBN: l’*International Standard Book Number*, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione, assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108: 2005, adottata in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108;
- v) per ISMN: l’*International Standard Music Number*, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi edizione musicale scritta (a stampa o digitale), assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISMN, secondo le disposizioni contenute nello standard ISO 10957 del 1993, che fornisce le regole di base del sistema ISMN;
- w) per codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche i codici di cui alle lettere t), u) e v).

ART. 2 (Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della Legge e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Regolamento:

- a)* i criteri e i parametri di attività scientifica, nonché i relativi indicatori, utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione;
- b)* il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
- c)* le modalità di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione da parte della commissione;
- d)* le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ART. 3

(Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia)

1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
 - a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
 - b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.

ART. 4

(Criteri e parametri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli)

1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 6, secondo i seguenti criteri:
 - a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
 - b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
 - c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, utilizzando le definizioni di cui all'Allegato B;
 - d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
 - e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità o per motivi di salute e di altri periodi di congedo o aspettativa obbligatori, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
2. Nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la commissione:
- a) accerta l'impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri relativi al titolo di cui al punto 1 dell'Allegato A;
 - b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli elencati nell'Allegato A ai punti da 2 a 8.
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), la commissione, nella seduta di insediamento, delibera i criteri di valutazione di ciascuno dei titoli di cui all'Allegato A, in relazione alla specificità del settore concorsuale, distintamente per la prima e la seconda fascia. Allo scopo di garantire l'oggettività, la trasparenza e l'omogeneità delle procedure e dei metodi di valutazione, la delibera ha validità per l'intera durata dei lavori della commissione, anche nel caso in cui uno o più commissari siano sostituiti. Tale delibera può essere rivista esclusivamente nel caso in cui la commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazioni dei candidati.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- a) ottengono **una valutazione positiva** del titolo di cui al punto 1 dell'Allegato A (impatto della produzione scientifica) e di almeno tre titoli secondo quanto previsto al comma 2, lettera b);
 - b) presentano, ai sensi dell'articolo 6, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui al comma 1 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all'Allegato B.

ART. 5

(Indicatori di impatto dell'attività scientifica)

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali bibliometrici, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica di cui al punto 1 dell'Allegato A, gli indicatori specificati nell'Allegato C distintamente per la prima e per la seconda fascia.
2. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, per i settori concorsuali non bibliometrici, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica di cui al punto 1 dell'Allegato A, gli indicatori specificati nell'Allegato D distintamente per la prima e per la seconda fascia.
3. I valori dei parametri attribuiti a ciascun candidato sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda del candidato



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

secondo il modello di domanda allegato al bando. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.

ART. 6 (Pubblicazioni presentate dai candidati)

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima e per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'Allegato B.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

ART.7 (Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della Legge e dall'articolo 6, commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto coloro i quali:
 - a) appartengono al ruolo di professore ordinario;
 - b) hanno conseguito la positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento all'articolo 9, comma 2;
 - c) sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento attestata dal raggiungimento dei “valori-soglia” degli indicatori secondo quanto previsto all'Allegato E per il settore concorsuale di appartenenza. Se l'aspirante commissario appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza;
 - d) hanno reso pubblico il proprio *curriculum*, redatto secondo lo schema indicato nel bando commissari, sul sito del Ministero, e corredato dalla documentazione ivi specificata.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale competente:
 - a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
 - b) accerta che sia stato reso pubblico per via telematica il *curriculum*, redatto ai sensi di quanto previsto nel bando commissari;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'ateneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento all'articolo 9, comma 2;
 - d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c).
 4. I valori dei parametri attribuiti a ciascun aspirante commissario sono calcolati esclusivamente sulla base dei codici identificativi delle pubblicazioni scientifiche riportati nella domanda, secondo il modello allegato al bando. Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni prive dei codici identificativi corretti.
 5. Se l'ANVUR reputa che dal *curriculum* e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 1, lettera c), ne informa per iscritto il Direttore generale, il quale comunica per via telematica all'interessato entro dieci giorni l'esclusione dalle liste per il sorteggio.
 6. Entro quindici giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.

ART. 8 (Revisione dei criteri e parametri)

1. Ogni cinque anni il Ministro procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri, dei parametri e degli indicatori secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento, nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all'articolo 6, del presente decreto e dei relativi allegati, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo 5, comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.

ART. 9 (Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3. Gli allegati A, B, C, D ed E sono parte integrante del presente decreto.
4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono stabiliti, **sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN**, i valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E.
5. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2012, n. 76, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato A

Elenco dei titoli

1. Impatto della produzione scientifica, valutata:
 - per i candidati nei settori bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato C;
 - per i candidati nei settori non bibliometrici secondo quanto indicato nell'Allegato D;
 - per i commissari secondo quanto indicato nell'Allegato E;
2. organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all'estero;
3. direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e/o internazionale;
4. responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
5. direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
6. attribuzione di *fellowships* o di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso qualificati atenei e istituti di ricerca internazionali;
7. conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
8. risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, ovvero specifiche esperienze professionali.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato B

Numero massimo di pubblicazioni che possono essere presentate dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi dell'articolo 6, e definizioni per la loro valutazione

AREA	I FASCIA	II FASCIA
1. Matematica	15	12
2. Fisica	16	12
3. Chimica	16	12
4. Scienze della Terra	16	12
5. Scienze biologiche	16	12
6. Scienze mediche	16	12
7. Scienze agrarie e veterinarie	16	12
8. Ingegneria civile e architettura	15	10
9. Ingegneria industriale e dell'informazione	16	12
10. Scienze dell'antichità, filologiche, letterarie e storico-artistiche	15	10
11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	15	10
12. Scienze giuridiche	15	10
13. Scienze economiche e statistiche	15	10
14. Scienze politiche e sociali	15	10

Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua **un impatto significativo** nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.

Si intende per pubblicazione di qualità non elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua **un impatto non significativo** nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato C

Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori bibliometrici sono i seguenti:
 - a) i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 1-9, ad eccezione dei settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (**elenco provvisorio**);
 - b) i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia (**provvisorio**).
2. Gli indicatori bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:
 - a) il numero di articoli pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l'indicatore di impatto della rivista scientifica;
 - b) l'indice h di Hirsch, rilevato nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edita nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati.
3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
 - a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale “valore-soglia” può eccezionalmente essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
 - b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono superiori al “valore-soglia” in entrambi gli indicatori di cui al numero 2, lettere a) e b);
 - c) al fine del calcolo di cui alla lettera b) saranno calcolati gli indicatori utilizzando entrambe le banche-dati di cui al numero 2 e considerando il valore più favorevole al candidato.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Allegato D

Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori di attività scientifica non bibliometrici e settori concorsuali cui si applicano

1. I settori concorsuali cui si applicano gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici sono i seguenti: i settori concorsuali afferenti alle aree disciplinari 10-14 con l'eccezione di tutti i settori concorsuali del macrosettore 11/E: Psicologia e i settori concorsuali 08/C1: Design e progettazione tecnologica dell'architettura, 08/D1: Progettazione architettonica, 08/E1: Disegno, 08/E2: Restauro e storia dell'architettura, 08/F1: Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (**elenco provvisorio**).
2. **Gli indicatori di attività scientifica non bibliometrici da utilizzare nelle procedure di abilitazione a professore di prima e seconda fascia sono i seguenti:**
 - a) **numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando candidati;**
 - b) **il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando candidati.**
3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
 - a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a) e b)), ai sensi dell'articolo 9, comma 4, è definito un "valore-soglia" distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale "valore-soglia" può eccezionalmente essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
 - b) ottengono una valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all'abilitazione i cui parametri sono superiori al "valore-soglia" in almeno uno degli indicatori di cui al numero 2, lettere a) e b).
4. Per ciascun settore concorsuale di cui al numero 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:
 - a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico;
 - b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite "di fascia A", ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali;

Ai fini della classificazione delle riviste in fascia A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
- b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato.

Allegato E

Impatto della produzione scientifica pubblicata-Indicatori per la valutazione degli aspiranti commissari

1. Nei settori concorsuali bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
 - a) il numero di articoli pubblicati **nei 5 anni consecutivi** precedenti la data stabilita nel bando commissari su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica;
 - b) l'indice *h* di Hirsch, rilevato nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edite nei 15 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando commissari.
2. Nei settori concorsuali non bibliometrici, gli indicatori di attività scientifica da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari sono i seguenti:
 - a) il numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 5 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando commissari;
 - b) il numero di libri dotati di ISBN (o ISMN) e pubblicati nei 15 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando commissari;
3. Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui ai numeri 1 e 2 sono le seguenti:
 - a) ai sensi dell’articolo 9, comma 4, è definito un “valore-soglia” distintamente per ogni settore concorsuale o, ove necessario in relazione alle specifiche caratteristiche dello stesso, di un settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale;
 - b) ottengono una valutazione positiva gli aspiranti commissari i cui parametri sono superiori :
 - per i settori bibliometrici, al “valore-soglia” di entrambi gli indicatori di cui al numero 1, lettere a) e b);
 - per i settori non bibliometrici, al “valore-soglia” di almeno uno degli indicatori di cui al numero 2 lettere a) e b).